

FAQ AVVISO PUBBLICO OS 1.1 – FEAMPA 2021/2027 DGR 749 del 19/05/2025

AZIONE 1 “Azione volta ad incrementare la competitività delle imprese di PPC in mare e quelle delle acque interne e a migliorare le condizioni reddituali degli addetti”

Codice Intervento 111102 - Operazioni 54, 55 e 66

Annualità 2025

AZIONE DI RIFERIMENTO DELL'AVVISO

Azione 1

1. DOMANDA

La PPC (piccola pesca costiera) comprende anche le unità di lunghezza FT inferiore a 12 m che effettua la pesca costiera locale e utilizza attrezzi trainati?

In attuazione alle Schede di azione, così come riportato nell'Appendice dell'Avviso pubblico, si considera la seguente definizione di **Piccola pesca costiera**: attività di pesca praticate da:

a) pescherecci nei mari e nelle acque interne, aventi le seguenti caratteristiche:

1. **lunghezza fuori tutto < 12 metri** (si intende quella Comunitaria riportata sulla Licenza da Pesca, ovvero quella presente sull'attestazione provvisoria);
2. **stazza < 15 GT che non utilizzano attrezzi trainati** come definiti nella Tabella 3 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1799/2006 del Consiglio;

b) pescatori a piedi, compresi i pescatori di molluschi.

2. DOMANDA

Riguardo al requisito dei 60 giorni, rientrano in questo requisito anche le barche che effettuano la pesca mediante attrezzi da posta? In quel caso come vengono conteggiate le giornate dato che non dispongono di un giornale di bordo?

Il requisito dei 60 giorni di attività di pesca nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno è condizione necessaria per investimenti a bordo di pescherecci ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Reg (UE) 1139/2021. A riguardo si riporta la nota riferita alla lett. f) del paragrafo 7 dell'Avviso «**I giorni in cui i pescherecci sono stati registrati in attività e che hanno svolto un'attività di pesca in mare nei due anni civili precedenti, sono rilevabili (...) per pescherecci di lunghezza compresa tra 10 e 12 m, attraverso il Modello combinato dell'Unione Europea di giornale di pesca, dichiarazione di sbarco e dichiarazione di trasbordo Logbook (cartaceo)**<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4020> (...) **Pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 m, attraverso i libretti carburante o altra documentazione probante**».

3. DOMANDA

Un'impresa di pesca armatrice sia di una vongolara che di un'imbarcazione di piccola pesca artigianale può accedere al contributo di cui all'Avviso pubblico?

Ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 6 dell'Avviso pubblico, i soggetti ammissibili a presentare domanda, in forma singola o associata, sono i proprietari e gli armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera, compresa la pesca nelle acque interne (*Operazioni 54, 55 e 66, per quest'ultima limitatamente al punto 3 della lett. c) del par. 4 dell'avviso*). Dunque, è possibile presentare domanda solo per investimenti a bordo di imbarcazioni di piccola pesca costiera, che abbiano svolto attività di pesca per almeno 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda.

Si rammenta, altresì, quanto previsto al paragrafo 7 dell'Avviso pubblico, vale a dire che «**Le imprese di pesca che intendono presentare domanda devono: (...) essere attive e svolgere attività esclusiva o prevalente di Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi o Pesca in acque dolci e servizi connessi.**»

<p>4. <u>DOMANDA</u></p> <p>Un'impresa di pesca armatrice di una vongolara e di un'imbarcazione della piccola pesca artigianale può fare richiesta di contributo per l'acquisto di un mezzo di trasporto coibentato e provvisto di gruppo frigorifero per il trasporto del prodotto ittico?</p>	<p>Ai fini dell'Avviso pubblico, indipendentemente se trattasi di armatore o di impresa di pesca, la condizione indispensabile per poter presentare domanda è l'esercizio esclusivo della piccola pesca costiera.</p> <p>L'impresa per la quale viene posto il quesito sembrerebbe essere armatrice di due imbarcazioni che esercitano attività di pesca differenti (PPC e altre, ovvero che utilizzi attrezzi trainati) e <u>dunque non esclusivamente di piccola pesca costiera.</u></p> <p>Orbene, tenuto conto che la percentuale di contribuzione applicabile, per l'Avviso pubblico di che trattasi, è pari al 100% in quanto esclusivamente destinato alla piccola pesca costiera, non è possibile finanziare imprese che gestiscono altre tipologie di imbarcazioni oltre a quelle di PPC.</p> <p>Si ribadisce in ogni caso che un armatore di piccola pesca costiera, in forma singola o associata, può presentare domanda <u>solo per investimenti a bordo di imbarcazioni di piccola pesca costiera.</u></p>
<p>5. <u>DOMANDA</u></p> <p>Un'impresa di pesca con sede operativa (<i>unità da pesca iscritta in un Compartimento marittimo dell'Emilia-Romagna</i>) e sede legale nelle Marche può presentare domanda per l'acquisto di un furgone coibentato che sarà immatricolato nella regione in cui l'impresa ha sede legale (Marche)?</p>	<p>L'impresa di pesca che intende presentare domanda di contributo per l'acquisto di un furgone coibentato deve possedere i requisiti previsti ai paragrafi 6 e 7 dell'Avviso pubblico tra cui essere iscritta al Registro delle imprese di pesca (RIP) presso la Capitaneria di porto competente della regione Emilia-Romagna. Pertanto, l'impresa deve avere sede legale e/o operativa e iscrizione al RIP in Regione Emilia-Romagna, in quanto, così come previsto al paragrafo 5 dell'Avviso pubblico, l'area territoriale di attuazione è il territorio regionale.</p>
<p>6. <u>DOMANDA</u></p> <p>Nel caso di unità da pesca in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, che hanno sempre esercitato la piccola pesca, ma che sulla licenza di pesca riportano indicato il sistema a strascico, anche se di fatto non sono mai state inserite negli elenchi delle unità autorizzate alla pesca a strascico perché non l'hanno mai esercitata, possono accedere al bando?</p>	<p>Indipendentemente dall'esercizio o meno della pesca a strascico, qualora l'attrezzo trainato sia riportato in licenza di pesca, ovvero nell'attestazione provvisoria, quale attrezzo principale o secondario, il richiedente non può essere ammesso a contributo, in quanto la licenza di pesca rappresenta il documento autorizzativo all'esercizio dell'attività di pesca professionale con gli attrezzi ivi indicati.</p> <p>Il richiedente, pertanto, potrebbe presentare domanda solo dopo aver rinunciato all'attrezzo trainato il quale non dovrà risultare in licenza di pesca, ovvero attestazione provvisoria, al momento della presentazione della domanda.</p>
<p>7. <u>DOMANDA</u></p> <p>In merito al paragrafo n. 6 dell'Avviso pubblico si chiede di chiarire la differenza tra "imprese di piccola pesca costiera" e "proprietari e gli armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera" (i proprietari e gli armatori di imbarcazioni di piccola pesca costiera non sono considerati imprese di piccola pesca costiera?) Nello specifico si chiede se un'impresa individuale di pesca, armatrice di un'imbarcazione del segmento piccola pesca artigianale (ma non proprietaria), può acquistare un furgone per il trasporto del prodotto ittico. Si chiede anche se una persona fisica, proprietaria di un'imbarcazione del segmento piccola pesca artigianale (ma non armatrice), può acquistare un furgone per il trasporto del prodotto ittico.</p>	<p>Si precisa che ai fini di preservare la par conditio tra i partecipanti e per evitare di fornire indicazioni eventualmente non precise, si rappresenta che non è possibile formulare richieste di chiarimenti che richiedono come risposta anticipazioni degli esiti istruttori.</p> <p>Ad ogni buon conto come riportato nell'Appendice, parte integrante dell'Avviso pubblico, in attuazione alle disposizioni attuative di azione si considerano le seguenti definizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impresa di pesca: un'impresa che esegue l'attività di pesca commerciale professionale in ambienti marini, salmastri o dolci, sia in forma autonoma, che collettiva; - Armatore di un'imbarcazione da pesca: persone fisiche, giuridiche, società di armamento tra comproprietari che hanno la disponibilità del peschereccio, anche se non di proprietà e che sono titolari del rapporto lavorativo con l'equipaggio. <p>Tenuto conto delle sopracitate definizioni, un'impresa di pesca potrebbe essere sia proprietaria che armatrice del peschereccio oppure solo armatrice.</p>
<p>8. <u>DOMANDA</u></p> <p>In merito alla risposta al quesito n. 4 l'ultimo capoverso riporta: "<i>Si ribadisce in ogni caso che un armatore di piccola pesca costiera, in forma singola o associata, può presentare domanda solo per</i></p>	<p>A riguardo è necessario evidenziare che l'Allegato A riporta una specifica sezione nella quale è necessario indicare la tipologia di soggetto richiedente oltre agli estremi di quanto richiesto per ciascuna tipologia individuata. Si evidenzia altresì, che l'Avviso pubblico si riferisce a "proprietari e armatori" intendendo con essi proprietari</p>

<p><i>investimenti a bordo di imbarcazioni di piccola pesca costiera</i>". Quindi, relativamente all'operazione 66, non è possibile presentare domanda per l'acquisto di un mezzo di trasporto da parte di un'impresa (armatore o proprietario) di piccola pesca artigianale?</p>	<p>armatori secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione dunque <u>non soltanto proprietari</u>.</p>
---	--